COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

Via Umberto I, 1 – C.A.P. 10060 – Tel. (011) 9861721 – Fax (011) 9861882
Partita IVA 02920980014 - Codice fiscale 85003410017
http://www.comune.scalenghe.to.it
e.mail: scalenghe@ruparpiemonte.it

Prot.n.0003558/VI.9 del 18.04.2025 Ordinanza n°15/2025

Oggetto: Manutenzione e pulizia di piantagioni e siepi nel territorio Comunale di Scalenghe.

IL SINDACO

ACCERTATO che lungo il margine delle strade ricadenti nel territorio del Comune di Scalenghe, sono presenti alberi, a ridosso del ciglio stradale o che protendono tronchi, rami e foglie verso le sedi stradali, a distanze inferiori a quelle stabilite dagli art. 892 e 893 del Codice Civile;

RILEVATO altresì che ai bordi delle strade risulta crescente il fenomeno di siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi, specchi parabolici stradali e l'illuminazione pubblica, ostacolando pertanto la circolazione dei pedoni e di altri utenti deboli della strada, nonché la visibilità di tutti gli utenti della strada con conseguente potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione.

CONSIDERATO inoltre che lo stato di abbandono dei terreni boschivi e la conseguente incuria delle alberature e della vegetazione, nella circostanza di persistenti precipitazioni a carattere piovoso, nevoso e di forti venti, possono provocare danni a persone o cose;

RILEVATO che quanto sopra costituisce pericolo per la pubblica incolumità, per il transito veicolare e pedonale, in quanto può ritardare il lavoro dei mezzi sgombero neve, causare la chiusura delle strade ai mezzi di soccorso, pregiudicare alla visuale della segnaletica e in generale limitare il campo visivo degli utenti della strada, nonché creare pericolo per chi si presta a rimuovere il materiale caduto sulla carreggiata;

RAVVISATA la necessità di mantenere controllata la crescita della vegetazione la quale, in caso di caduta, può creare pericolo e intralcio alla circolazione viaria e pedonale;

VISTE anche le numerose segnalazioni ricevute, pervenute da privati cittadini, di alberature potenzialmente pericolose tali da costituire pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

RILEVATA pertanto la necessità che i proprietari/conduttori dei terreni prospicienti le strade pubbliche, effettuino idonei interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, consistenti nel tagliare gli alberi, i rami cresciuti entro la fascia di rispetto e quelli che si protendono sulle strade medesime o pericolanti e che nascondono la segnaletica, e/o che compromettono comunque la sicurezza pubblica;

RITENUTO doveroso richiamare l'attenzione dei privati proprietari di alberi di alto fusto particolarmente sviluppate ed insistenti a ridosso di strade ed edifici, sulla necessità di sottoporre tali alberi a valutazione di tenuta statica da parte di esperto del settore (perito agronomo o equivalente) al fine di accertare le condizioni di tenuta e stabilità dell'essenza stessa relativamente al pericolo di caduta o schianto in ragione del punto di radicazione (vicinanza di abitazioni – aree di circolazione veicolare e pedonali) in considerazione degli eventi meteo a cui sono sottoposti.

CONSIDERATO che:

– i proprietari dei terreni adiacenti ai corsi d'acqua, ai sensi delle normative di seguito richiamate, hanno l'obbligo di mantenere sgombre le porzioni di terreno a confine con i corsi d'acqua medesimi, da vegetazione che possa arrecare ostacolo al deflusso delle acque e, pertanto costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

– la crescita delle essenze arboree all'interno dei corsi d'acqua aumenta il rischio di esondazioni nonché problemi di ostruzione con conseguenze sul regolare deflusso delle acque nel reticolo idrografico presente sul territorio comunale e conseguenze aumento della pericolosità potenziale nei confronti dell'intera pubblica collettività.

COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

Via Umberto I, 1 – C.A.P. 10060 – Tel. (011) 9861721 – Fax (011) 9861882
Partita IVA 02920980014 - Codice fiscale 85003410017
http://www.comune.scalenghe.to.it
e.mail: scalenghe@ruparpiemonte.it

RITENUTO di dover provvedere in merito e che a tutela del patrimonio stradale e per motivi di sicurezza pubblica, nonché esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento.
VISTI gli articoli 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;
VISTI gli articoli 1,16,17,18,19,20,29,30 e 31 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 495/92;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ai proprietari, conduttori, usufruttuari, enfiteuti e/o altri soggetti comunque obbligati, di terreni confinanti con le strade situate nel territorio del Comune di Scalenghe di:

- tagliare gli alberi di alto fusto, siti entro tre metri dalla sede stradale, che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di sviluppo possono cadere e/o pregiudicare la stabilità del terreno nel quale sono impiantati e/o presentare situazioni deleterie al pubblico decoro dei luoghi o sottoporre tali alberi a valutazione di tenuta statica da parte di esperto del settore (perito agronomo o equivalente) al fine di accertare le condizioni di tenuta e stabilità dell'essenza stessa relativamente al pericolo di caduta o schianto;
- provvedere alla potatura delle fronde o l'abbattimento delle piante palesemente pericolanti incombenti su proprietà private con potenziale pericolo per la privata incolumità o sottoporre tali alberi a valutazione di tenuta statica da parte di esperto del settore (perito agronomo o equivalente) al fine di accertare le condizioni di tenuta e stabilità dell'essenza stessa relativamente al pericolo di caduta o schianto;
- di mantenere, curare e tagliare costantemente l'erba, i rami di piante e siepi pendenti, prospicienti e/o che si protendono oltre il confine stradale, sui marciapiedi, sulle mulattiere, su aree comunali al fine di evitare ogni potenziale pericolo per la circolazione e nel rispetto del decoro urbano;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- che detti interventi devono essere eseguiti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
- che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, dal taglio degli alberi e/o dalla pulitura dell'alveo sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato in discarica autorizzata;
- eseguire eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli articoli 891 e seguenti del Codice Civile.

Nell'eventualità che gli interessati non procedano autonomamente al taglio preventivo delle piante e delle siepi, soprattutto nelle zone ritenute a maggior rischio di pericolo per la pubblica incolumità o pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, **l'Amministrazione Comunale eseguirà direttamente i lavori senza ulteriore comunicazione, con recupero delle relative spese**.

AVVERTE

- i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti, per le ipotesi ricadenti nell'applicazione dell'art. 29 del Codice della Strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi;

COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

Via Umberto I, 1 – C.A.P. 10060 – Tel. (011) 9861721 – Fax (011) 9861882
Partita IVA 02920980014 - Codice fiscale 85003410017
http://www.comune.scalenghe.to.it
e.mail: scalenghe@ruparpiemonte.it

- per ogni altra violazione alle altre disposizioni del presente atto, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, come stabilito dall'art.7-bis del D.Lgs.18/08/2000 n.267;
- l'esecuzione degli interventi prescritti, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, dovrà essere eseguita a regola d'arte ed in particolare per le operazioni di taglio e/o potatura ed occupazione della sede stradale, dovrà essere data comunicazione alla Polizia locale ed adottata ogni cautela per evitare pericolo per la pubblica incolumità;
- tutti gli interventi di cui sopra, compresi quelli di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade dovranno essere eseguiti **entro il 31 maggio 2025.**
  Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia, nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti con le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, ovvero all'emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

COMUNICA inoltre che

- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene inviata al Comando Stazione dei Carabinieri di Vigone, alla Polizia locale di Scalenghe, per le relative competenze ed è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comunale.
- Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241 e dell'art.13 della legge regionale 6 agosto 2007, n.19.
- L'ufficio di polizia locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Sono incaricati dell'esecuzione della presente tutti i funzionari ed agenti di cui all'art.12 del C.d.S.
- In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art.197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
- **Si rammenta altresì il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteusi, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale *ex* art.2051 del Codice Civile.**

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al T.A.R. oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

COMUNE DI SCALENGHE * Città Metropolitana di TORINO *

LA SINDACA
PECCHIO MONICA